



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO; LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCO CANILE COMPENSORIALE DA PARTE DEI 10 COMUNI DELLA BASSA VAL DI CECINA

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede del Comune di _____, posta in _____

TRA

I Comuni di Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montescudaio (PI), Riparbella (PI), Rosignano Marittimo (LI), Santa Luce (PI), in persona dei propri Sindaci, come di seguito indicati, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune, come sotto riportata, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione:

PREMESSO CHE

tra i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, è stato siglato un Protocollo di Intesa per la istituzione di un organismo di coordinamento delle politiche sociali, culturali, economiche, gestionali e di organizzazione territoriale.

Che, la visione di area appare un opportuno strumento di sviluppo, promozione del territorio e impiego coordinato delle risorse.

Che alla luce di questi principi nel settembre 2002 è stata firmata tra i medesimi Comuni una Convenzione generale per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi e attivazione di uffici unici contenente la disciplina generale del Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Bassa Val di Cecina.

Che in esecuzione della stessa convenzione generale i 10 Comuni hanno attivato uffici unici sulla base di appositi regolamenti di organizzazione.

Che in data 30/09/2005 i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione associata del randagismo; la progettazione, costruzione e gestione di un parco canile compensoriale.

Che la vigente normativa attribuisce funzioni, attività, servizi oggetto della presente convenzione alla competenza dei Comuni e pertanto consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi Enti nella conferma o attivazione della delega di funzioni.

Che pertanto i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, intendono riconfermare, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione tra Enti locali ai sensi dell' art. 30 del T.U. Enti Locali con il fine di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare la strategia associativa consistente nella predisposizione al cambiamento e la sua anticipazione mediante il perseguimento delle seguenti finalità:

- Il superamento della dimensione localistica comunale e l'uniformità di comportamento nei campi in cui si esprime l'attività del Comune;
- La valorizzazione di risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione;



- L'apertura a forme innovative di affidamento e gestione coordinata di funzioni, servizi e attività mediante l'utilizzo di:
 - delega di funzioni
 - costituzione di uffici unici, associati o in rete
 - coordinamento di iniziative comuni

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione redatta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 10 Comuni si impegnano alla gestione associata del randagismo e alla realizzazione e gestione associata di un Parco Canile, costituito da canile municipale e canile rifugio, ai sensi della legge regionale toscana n.43/1995 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", mediante costituzione di Ufficio Comune presso il Comune di Rosignano Marittimo.

Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata ed ente responsabile della gestione)

I Comuni del Coordinamento della Bassa Val di Cecina aderiscono alla Convenzione e si impegnano a istituire un Ufficio Comune presso l'Ente Comune di Rosignano Marittimo che è responsabile della gestione.

Art. 3 (Finalità)

La convenzione ha lo scopo di gestire in modo associato il fenomeno del randagismo, di progettare, realizzare e gestire un Parco Canile comprensoriale, che consenta ai 10 Comuni di superare l'attuale dimensione comunale della gestione, la quale non risulta più idonea a far fronte a tutte le problematiche connesse.

Lo sviluppo di un progetto comune è volto altresì ad ottimizzare la scelta delle aree da interessare, delle risorse finanziarie necessarie, delle professionalità umane disponibili.

Art. 4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio Comune e procedimenti amministrativi di competenza)

La gestione associata concerne le funzioni di progettazione, costruzione e gestione del Parco Canile da ubicare all'interno del Complesso Agricolo Forestale della Regione denominato Giardino-Scornabecchi, ubicato nel territorio del Comune di Riparbella, ente delegato alla gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale ai sensi della legge forestale regionale n.39/00.



In particolare a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n° 853 del 29/08/2005, il Comune di Riparbella è stato espressamente autorizzato a stipulare apposita concessione a favore

del Coordinamento dei Sindaci per l'uso di parte di detta area demaniale ai fini della realizzazione del Parco Canile Comprensoriale.

Il Comune di Rosignano M.mo, a far data dal giorno della firma della presente convenzione, in qualità di Comune Responsabile della gestione associata, provvederà alla redazione del progetto definitivo esecutivo del canile comprensoriale.

Il progetto definitivo-esecutivo del canile comprensoriale sarà soggetto a preventiva illustrazione al Coordinamento dei Sindaci.

Sono fatte salve le competenze del Comune di Riparbella in quanto ente competente territorialmente e specificate al successivo art 6.

L'Ufficio Comune si occupa delle ordinarie attività di gestione del randagismo:

- provvede agli atti ed alle procedure amministrative e alla gestione della cattura e collocazione degli animali all'interno di strutture convenzionate, per il complesso dei territori comunali del Coordinamento;
- coordina i rapporti con i gestori privati già operanti sul territorio e con la AUSL, indicando a quest'ultima le strutture convenzionate presso le quali collocare i cani catturati;
- promuove campagne di sensibilizzazione per favorire l'adozione degli animali ospiti delle strutture, anche mediante specifiche iniziative di educazione ambientale;
- promuove iniziative mirate a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap.

L'Ufficio Comune può adottare provvedimenti come organo dei Comuni Convenzionati.

Resta inteso che le predette attività potranno subire modifiche ed integrazioni in relazione ad eventuali ulteriori aspetti inerenti l'iniziativa che si rendessero necessari per il buon fine della stessa ed in relazione a specifici indirizzi politici del Coordinamento dei Sindaci della Bassa Val di Cecina.

Art. 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

Ai singoli comuni compete l'individuazione al proprio interno di un referente da inserire nel personale individuato quale facente parte dell'Ufficio Comune, che sarà a disposizione del Responsabile della gestione associata in oggetto.

Per quanto non espressamente indicato in questo articolo si rimanda al regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo art. 7

Art. 6

(Compiti del Comune di Riparbella)

Il Comune di Riparbella in qualità di Ente delegato alla gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale "Il Giardino" ai sensi della L.R. 39/00, rilascia la concessione all'uso dei terreni dove è prevista la costruzione del canile comprensoriale a favore del Coordinamento dei Sindaci della Bassa Val di Cecina dove è anche riconosciuto l'intervento dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).



Inoltre il Comune di Riparbella, in quanto territorialmente competente, dovrà provvedere a quanto necessario ai fini della variante urbanistica, ad approvare il progetto relativo alla costruzione del Parco Canile e rilasciare le autorizzazioni necessarie per la costruzione dello stesso.

Il Comune di Riparbella in qualità di ex responsabile della gestione associata deve trasferire, al Comune di Rosignano M.mo, tutti i contributi non utilizzati, ottenuti per il funzionamento della gestione associata in questione, compreso i contributi relativi alla costruzione del canile comprensoriale.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 7 (Regole di organizzazione e funzionamento)

Lo svolgimento delle funzioni comuni è regolato da un apposito Regolamento di organizzazione che sarà approvato dalla Giunta di ciascun Comune associato ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Testo Unico Enti Locali. Detto regolamento stabilirà anche le modalità con cui il Responsabile della Gestione Associata gestirà le Convenzioni ancora vigenti con i vari canili.

Per quanto non espressamente disciplinato, l'Ufficio Comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito.

Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento dell'ufficio comune con le proprie strutture, si riservano, se necessario, di adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla presente convenzione.

All'Ente Responsabile della Gestione Associata presso cui l'Ufficio Comune è costituito è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'Ufficio e per la nomina del suo Responsabile previa designazione del Coordinamento dei Sindaci.

In coerenza con quanto previsto nel successivo art. 11 e in osservanza dell'art.107, commi 2 e 3 del D:Lgs. N.267/2000 verranno definiti i compiti del Responsabile dell'Ufficio e le principali figure professionali che sono o saranno coinvolte nell'organizzazione.

Il Responsabile svolge funzioni di gestione del personale assegnato all'Ufficio stesso e le funzioni di Responsabile dei Procedimenti oggetto della gestione associata.

CAPO III RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 (Decorrenza, durata, recesso e scioglimento della convenzione)

La durata della presente convenzione è di anni 10 dalla data di stipula della presente convenzione, rinnovabile per espressa volontà del Coordinamento dei Sindaci e dei Consigli Comunali; nelle more del rinnovo espresso da parte degli organi competenti, lo svolgimento della presente gestione associata sarà da intendersi prorogato.

Prima della scadenza, ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione dandone preavviso a tutti i Comuni del Coordinamento almeno sei mesi prima.

Il Comune che intende recedere anticipatamente dovrà corrispondere per intero la quota parte residua di partecipazione agli investimenti e quanto convenuto di spesa corrente fino al momento del recesso e per l'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.



Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

In caso di mancato accordo il Coordinamento dei Sindaci procederà a maggioranza.

Alla presente convenzione potranno partecipare eventuali altri comuni, alle condizioni di cui al presente atto i quali dovranno partecipare alle spese di impianto dei servizi associati secondo criteri di ripartizione che verranno fissati dal Coordinamento dei Sindaci.

Art. 9

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune)

Per le consultazioni relative all'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione e della strategia associativa in generale è già istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Coordinamento dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo operativo che divengono vincolanti per i Comuni associati una volta recepiti dall'organo competente all'interno degli stessi Comuni .

Il Coordinamento, che si riunisce di norma due volte al mese, è formato dai Sindaci come sopra costituiti che nominano al loro interno un Coordinatore e un Vicecoordinatore.

La partecipazione alle sedute può essere oggetto di delega solo in via eccezionale.

Il Coordinatore convoca il Coordinamento e ne dirige i lavori, rappresenta il Coordinamento in tutte le sue funzioni e attività, avvalendosi di un Ufficio Unico di Supporto giuridico che ha sede presso uno dei Comuni aderenti al Coordinamento e le cui funzioni sono separatamente disciplinate in apposita convenzione associativa.

Alle riunioni del Coordinamento partecipano i Segretari Comunali con funzioni referenti, consultive, propositive anche in qualità di membri dell'Ufficio Unico di Supporto giuridico.

Possono partecipare i Responsabili di gestioni associate o di squadre di progetto ove richiesto dagli argomenti da trattare nella seduta.

Le sedute del Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei Sindaci e delle stesse viene redatto verbale a cura dell'Ufficio Unico di Supporto giuridico.

I lavori del Coordinamento dei Sindaci sono comunicati periodicamente ai rispettivi Consigli Comunali.

Potranno essere costituite "conferenze permanenti di servizio" composte da referenti dei Comuni associati, convocate e coordinate dal Responsabile della gestione delegata, per le opportune consultazioni sull'andamento della gestione delegata sotto il profilo organizzativo, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità .

Nell'ambito delle stesse i referenti segnalano le proposte, le esigenze, le eventuali disfunzioni, gli interventi reputati necessari.

Art. 10

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie, beni e strutture)

Per lo svolgimento delle funzioni associate i Comuni convenzionati attribuiscono all'Ufficio Comune le risorse finanziarie necessarie.

Il Responsabile dell'Ufficio Comune trasmette al Coordinamento per il tramite dell'Ufficio di supporto giuridico una relazione annuale contenente informazioni in merito a:

- A) attività svolta
- B) risultati raggiunti e criticità riscontrate
- C) spese sostenute



D) utilizzazione dei contributi eventualmente concessi da Enti esterni con indicazione degli impegni assunti e delle attività svolte.

I costi della presente gestione associata vengono ripartiti tra i Comuni pro quota sulla base della popolazione residente e sulla numerosità degli animali gestiti.

La compartecipazione economica alle spese di investimento verrà stabilita sulla base del progetto e del relativo capitolato tecnico, approvato dal Coordinamento dei Sindaci, in cui devono essere indicati:

- costi e risorse
- piano finanziario di gestione
- modalità di ammortamento
- riparto dei costi tra i Comuni.

I Comuni firmatari della presente convenzione si impegnano a verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata, e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 11 (Dotazione di personale)

La dotazione organica e la professionalità del personale preposto all'Ufficio Comune sono individuate in sede di Regolamento tenendo conto di quanto già riportato al precedente art. 5.

Qualora sia previsto che le attività possano essere svolte in modo non continuativo da parte di componenti dell'Ufficio Comune, si conviene la possibilità per lo stesso di avvalersi del personale in dotazione agli enti associati in relazione ai vari procedimenti attivabili, stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento nell'apposito regolamento di organizzazione.

Il personale assegnato all'ufficio assume ogni forma di collaborazione organizzativa che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. Esso dipende funzionalmente dal responsabile dell'ufficio comune in relazione allo specifico obiettivo associativo.

Al fine di attuare la strategia associativa verranno valorizzate le risorse umane anche con sistemi di incentivazione tali da remunerare la partecipazione alle attività del Coordinamento, la qualità delle prestazioni rese e che si concretizzano in un apporto distintivo ai risultati nella realizzazione della presente convenzione, sulla base di protocolli di intesa e accordi con le OO.SS. oggetto dell'apposita gestione associata Relazioni sindacali.

La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo successivamente all'esecutività della presente convenzione.

Qualora se ne presenti la necessità, potrà essere utilizzato altro personale proveniente dai Comuni associati tramite disposizione di servizio dell'Ente di appartenenza, nel rispetto del profilo professionale e di corrette relazioni sindacali.

I dipendenti interessati da tali assegnazioni conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta dall'apposita gestione associata di formazione territoriale sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Il costo del personale e dei progetti formativi viene ripartito tra gli enti associati secondo le modalità stabilite in precedenza.

Art. 12 (Beni e strutture)



In attesa della realizzazione della sede prevista presso il canile comprensoriale in fase di realizzazione, la sede dell'Ufficio Comune è individuata presso l'Ente Responsabile della Gestione associata il quale provvede a dotare l'Ufficio delle risorse necessarie per il funzionamento ordinario.

Art. 13 **(Modalità di riparto eventuali contributi)**

Le modalità di riparto tra i 10 Comuni associati e la destinazione per cui si intendono utilizzare gli eventuali contributi per la gestione associata, concessi in base alla legge regionale n. 40/2001 o in base ad altra normativa vigente o futura; saranno oggetto di apposita decisione del Coordinamento dei Sindaci secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dal Comune delegato.

E' altresì assegnato al Coordinamento dei Sindaci il compito di indicare le modalità con cui gli enti regoleranno i rapporti in caso di revoca – parziale o totale – dei contributi medesimi, nei confronti del Comune Responsabile, risultante beneficiario.

La contestazione di eventuali inadempimenti o di comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, deve essere tempestivamente trasmessa dal Sindaco del Comune interessato, al Coordinatore dei Sindaci per il tramite dell'ufficio di Supporto giuridico.

Il Coordinatore, una volta ricevuta la contestazione, è tenuto a convocare immediatamente il Coordinamento proponendo eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.

Al Coordinamento dei Sindaci, sulla base di una apposita istruttoria dell'ufficio di Supporto Giuridico, la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 14 **(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 15 **(Norme Transitorie)**

Con l'approvazione della presente convenzione sono da ritenersi abrogate le precedenti convenzioni approvate sulla stessa materia.

Art. 16 **(Esenzioni per bollo e registrazione)**

§1. Per gli adempimenti, inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.



Atto redatto dall'Ufficio di Supporto giuridico, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti.

..... Coordinatore

Sindaco del Comune di Cecina

..... Vicecoordinatore

Sindaco del Comune di Castellina M.ma

.....

Sindaco del Comune di Bibbona

.....

Sindaco del Comune di Casale M.mo

.....

Sindaco del Comune di Castagneto C.cci

.....

Sindaco del Comune di Guardistallo

.....

Sindaco del Comune di Montescudaio

.....

Sindaco del Comune di Riparbella

.....

Sindaco del Comune di Rosignano M.mo

.....

Sindaco del Comune di Santa Luce
